



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 153

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 153 DEL 12-02-2018

PROT.N. _____ DEL _____

Ufficio: **SINDACO**

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.
--

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di febbraio, il Sindaco **PAZZAGLINI GIULIANO**
PREMESSO

Il Comune di Visso è proprietario del terreno catastalmente censito al foglio 52, mappale 2, sito lungo la S.P. 209 "Valnerina" al Km 66+100, il quale, negli anni '70 e '80, è stato utilizzato come discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani e, negli anni successivi, come isola ecologica per la raccolta ed il successivo smaltimento dei rifiuti ingombranti non conferibili al servizio pubblico di raccolta.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 08.04.2010 (recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"), la predetta isola ecologica veniva chiusa (D.G.C. n. 92 del 28.10.2009), non avendo i requisiti richiesti dal citato Regolamento per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali.

Tuttavia, a seguito del verificarsi di diffusi episodi di abbandono di rifiuti urbani ingombranti nel territorio comunale, il Sindaco *pro tempore*, con ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 20.05.2010 prorogata con ordinanza n. 25 del 29.06.2010, disponeva la riapertura dell'isola ecologica.

In occasione di sopralluogo effettuato in data 24.08.2010, la Polizia Provinciale di Macerata accertava la presenza, all'interno dell'isola ecologica e in prossimità del cancello, di diversi rifiuti ingombranti e di RAEE depositati sul suolo.

A seguito di ciò e del conseguente instaurarsi, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, del procedimento penale n. 990/10 RGNR mod. 21, il GIP del Tribunale di Camerino, con decreto del 18.09.2010, in accoglimento di richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica, disponeva il sequestro preventivo dell'area, ipotizzando il reato di deposito incontrollato di rifiuti urbani ed ingombranti anche di tipo pericoloso di cui agli artt. 192, comma 1, 208, comma 1, e 256, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Con nota prot. 5617 del 05.10.2010, il Sindaco *pro tempore* chiedeva alla Procura della Repubblica di Camerino il dissequestro dell'area, al fine di procedere allo smaltimento in discarica dei rifiuti situati nella medesima, mediante intervento del COSMARI.

Con decreto dell'11.10.2010, la Procura della Repubblica autorizzava il solo accesso ai fini della bonifica dell'area, sotto la supervisione della Polizia Giudiziaria.

Pertanto, in data 27.10.2010, il Comune di Visso, per il tramite del consorzio COSMARI, alla presenza della Polizia Provinciale di Macerata, provvedeva alla rimozione e all'avvio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti depositati su nudo terreno e precisamente:

- n.2 container della capacità di circa 20 m³ cadauno, contenenti rifiuti urbani ed ingombranti indifferenziati;
- n.2 container della capacità di circa 28 m³ cadauno, contenenti rifiuti ingombranti;
- RAEE costituiti da n. 32 frigoriferi;



Comune di Visso

Provincia di Macerata



- RAEE costituiti da n. 19 video.

A distanza di circa due anni, il summenzionato procedimento, che vedeva imputato il responsabile dell'Area Tecnica del Comune, si concludeva con sentenza di assoluzione n. 263 del 05.11.2012. In particolare, il Tribunale di Camerino, pur riconoscendo la situazione fattuale riscontrata dalla Polizia Provinciale, riteneva che *"l'imputato avesse adempiuto a quanto di sua competenza alla stregua della normativa in vigore nel contesto di una situazione di eccezionale ed urgente necessità"* e pertanto lo assolveva dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

A seguito di istanza di dissequestro avanzata dal Comune di Visso successivamente alla sentenza di assoluzione, il Tribunale di Camerino, con decreto del 03.04.2013 notificato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune solo in data 10.10.2013, disponeva il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'area in sequestro, previa bonifica della stessa ed adeguamento alle normative in vigore.

Il Settore Ambiente della Provincia di Macerata, con nota prot. 72188 del 28.10.2013 indirizzata al Comune di Visso, faceva presente che *"a conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti, sarà necessario che codesto Comune proceda all'effettuazione di idonee indagini, finalizzate alla verifica dello stato della qualità delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque di falda) e alla eventuale sussistenza di fenomeni di contaminazione, con la conseguente necessità di avviare le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006"*.

Successivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 47 dell'11.04.2014, il Comune di Visso incaricava un gruppo di progettazione composto dall'Ing. Giulio Rosi, dal Dott. Alfredo Orlandi, dalla Dott.ssa Donatella Rosi e dal Dott. Rodolfo Marcelletti di eseguire una prima fase di studi propedeutici alla definizione dell'intervento da eseguire presso il sito in questione.

Le attività di rilievo e di indagine sono state interrotte dai noti eventi sismici che hanno colpito l'entroterra maceratese.

In epoca recente, l'ANAS, con nota prot. CDG-0628608 del 12.12.2017, assunto al protocollo comunale n.12369 del 12/12/2017, ha trasmesso al Comune di Visso un verbale d'urgenza dal quale risulta testualmente che:

- sono in corso di completamento i lavori di messa in sicurezza della sede stradale da caduta massi dal Km 64+600 al Km 66+500 della ex S.S. 209 "Valnerina";
- al Km 66+000 lato sx sono stati rinvenuti dei materiali di discarica (rifiuti solidi urbani e consimili);
- in prossimità di tale area è previsto in progetto la realizzazione di un vallo a protezione del piano viabile per la presenza di una parete rocciosa priva di qualsiasi protezione dalla caduta massi;
- il permanere di questa situazione rallenta di fatto il completamento dei lavori e la relativa apertura al traffico dell'intera arteria, prevista a breve, oltre al pericolo costante di caduta massi sul piano viabile;
- l'impedimento alla realizzazione dei lavori di protezione caduta massi costituisce grave pericolo per la circolazione stradale e le maestranze in transito per le lavorazioni in atto;
- è pertanto necessario e improcrastinabile intervenire senza alcun indugio e con la massima urgenza alla bonifica dell'area interessata onde consentire il completamento del vallo previsto in progetto.

A conclusione di detto verbale veniva dichiarato che gli interventi di bonifica dell'area interessata rivestono carattere d'urgenza.

Con relazione del 21/12/2017 acquisita al prot. 426 del 13/01/2018, il tecnico incaricato Dott. Alfredo Orlandi ha prospettato due soluzioni per risolvere la problematica evidenziata da ANAS: una che prevede la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio a recupero presso impianto autorizzato, l'altra che prevede il recupero *in loco* mediante un impianto di trattamento mobile.

RITENUTO

La seconda delle soluzioni prospettate nella relazione del Dott. Orlandi risulta l'unica concretamente praticabile, sia per ragioni economiche, sia per ragioni ambientali.

Sotto il primo profilo, l'avvio a recupero dei rifiuti presso un impianto autorizzato comporterebbe per il Comune un esborso di circa 120.000-140.000 euro, che nell'immediatezza e nell'urgenza imposta dal caso concreto non risulta sostenibile per l'erario comunale. L'ipotesi del trattamento *in loco*, invece, comporterebbe un esborso dell'ordine di 40.000 euro per il solo servizio di recupero e smaltimento rifiuti.

Sotto il secondo profilo, la soluzione del trattamento *in loco* comporterebbe anche un evidente beneficio ambientale derivante:

- dal non dover effettuare alcune centinaia di trasporti del materiale scavato presso un impianto di trattamento autorizzato;
- dal non dover impiegare materiale di cava per il ritombamento dello scavo.

Pertanto, l'immediata attuazione della seconda ipotesi di intervento prospettata dal Dott. Orlandi impone l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente che, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06,



Comune di Visso

Provincia di Macerata



consenta di effettuare un trattamento *in loco* mediante impianto mobile dei rifiuti identificati con il codice CER 17.05.04 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03", derogando all'obbligo previsto dall'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06 in tema di comunicazione preventiva della campagna nonché all'obbligo di sottoporre l'attività di recupero a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della parte seconda dello stesso D.Lgs. 152/06.

In tale prospettiva, il Comune di Visso, con nota prot. 659 del 17.01.2018, ha proceduto a richiedere ad ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata e all'ASUR – Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio ISP i pareri tecnici previsti dall'art. 191, comma 3, D.Lgs. 152/06.

In riscontro a tale richiesta sono pervenuti all'Amministrazione Comunale:

- il parere favorevole con prescrizioni dell'ASUR prot. 7432/DP/SISP del 19.01.2018, assunto al protocollo comunale n.815 del 19/01/2018;

- il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAM prot. 3819 del 020.02.2018, assunto al protocollo comunale n.1318 del 02/02/2018.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti sostanziali e formali per l'adozione della predetta ordinanza contingibile ed urgente, la quale, come suggerito anche nella relazione a firma del Dott. Orlandi, per ragioni di economia ed urgenza, potrà essere indirizzata nei confronti della ditta Nagostinis srl di Villa Santina (UD), impresa cui l'ANAS ha affidato i lavori di messa in sicurezza della sede stradale da caduta massi dal Km 64+600 al Km 66+500 della ex S.S. 209 "Valnerina".

Alla spesa derivante dall'intervento oggetto della presente ordinanza si potrà fare fronte mediante l'inserimento della stessa, quantificata in € 57.153,40 (servizio di recupero e smaltimento rifiuti oltre alle somme a disposizione dell'Amm.ne) nella suddetta relazione del Dott. Alfredo Orlandi, nel redigendo bilancio di previsione anno 2018;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/06;

RITENUTA la propria competenza;

ORDINA

1. DISPORRE che la ditta Nagostinis srl, con sede in Villa Santina (UD) Piazza Venezia n.21, anche in deroga all'obbligo previsto dall'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06 in tema di comunicazione preventiva della campagna nonché all'obbligo di sottoporre l'attività di recupero a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della parte seconda dello stesso D.Lgs. 152/06, dia immediata esecuzione, compatibilmente alle condizioni atmosferiche, all'intervento di recupero *in loco* dei rifiuti presenti presso il terreno sito in Visso lungo la S.P. 209 "Valnerina" al Km 66+100, catastalmente censito al foglio 52, mappale 2, del Comune di Visso, intervento meglio descritto nella relazione a firma del Dott. Alfredo Orlandi acquisita al prot. 426 del 13/01/2018.

2. DISPORRE che il predetto intervento abbia luogo sotto la supervisione della Polizia Locale di Visso e nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere dell'ASUR Marche prot. 7432/DP/SISP del 19.01.2018 e nel parere dell'ARPAM prot. 3819 del 020.02.2018;

3. DISPORRE che il predetto intervento sia concluso entro 6 (sei) mesi dalla notifica del presente atto;

4. DARE ATTO che la presente ordinanza ha efficacia per 6 (sei) mesi dalla data della sua notifica, salvo reiterazione nei limiti di cui all'art. 191, comma 4, D.Lgs. 152/2006;

5. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il geom. Dario Morosi;

6. DARE ATTO che la spesa derivante dall'intervento oggetto della presente ordinanza si potrà fare fronte mediante l'inserimento della stessa, quantificata in € 57.153,40 (servizio di recupero e smaltimento rifiuti oltre alle somme a disposizione dell'Amm.ne) nella suddetta relazione del Dott. Alfredo Orlandi, nel redigendo bilancio di previsione anno 2018.

7. TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- Ministro della salute,



Comune di Visso

Provincia di Macerata



- Ministro delle attività produttive,
- Presidente della Regione Marche;
- Presidente della Provincia di Macerata;
- Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 – Macerata,
- ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata,
- ASUR – Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio ISP,
- Responsabile Area Gestione del Territorio – SUAP, per gli adempimenti di competenza;
- Responsabile Area Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza;
- Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to PAZZAGLINI GIULIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal15-02-2018 al 02-03-2018
Li15-02-2018 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li _____

IL SINDACO
PAZZAGLINI GIULIANO

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig. _____
consegnandolo nelle mani del Sig. _____

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
